



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 10-06-2015

Il Responsabile

Sig. Giovanni Santoruvo

N. 139 del 10-06-2015
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Servizio Uff. Accreditamenti
Tipo materia	<input type="checkbox"/> P0 FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 151/DIR/2015/00139

OGGETTO: Associazione Airone Onlus di Taranto – Centro Operativo “Airone”, sito in Palagiano (TA) alla Via Azalee – Loc. contrada Conca d’oro. Rilascio di autorizzazione all’esercizio per trasformazione delle attività di riabilitazione per tossicodipendenti, dall’area pedagogico-riabilitativa residenziale all’area terapeutico-riabilitativa residenziale, ai sensi dell’art. 8, co. 3 della L.R. n. 8 del 28/5/2004 e s.m.i..

Il Dirigente di Servizio

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;



- Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;
- Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 – Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 – Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti.;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/9/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 31/10/2014 – Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità – modifica e integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1112/2011 e s.m.i.;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 743 del 12/11/2014 – Organizzazione Servizi dell'area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015 avente ad oggetto: *“Art. 15 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione di Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità.*

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 3, punto 1, lettera c), punto 4) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. dispone che la Regione provvede con determinazione dirigenziale al rilascio e revoca dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie di propria competenza.

L'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3), sub. 3.2 della L.R. 8/2004 e s.m.i. prevede che la trasformazione di strutture già esistenti rientri nel regime autorizzativo previsto per la realizzazione di nuove strutture, e specificamente, al punto 3.2.1, anche la modifica della tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli già autorizzati.

L'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. dispone che alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art.5, comma 1, lettera b), numero 1.1, il quale prevede che sono soggetti all'autorizzazione all'esercizio *tutte le strutture per le quali è richiesta autorizzazione alla realizzazione, di cui alla lettera a) del presente articolo.*

Con L.R. n. 22 del 09/09/1996, all'art. 1, co. 2 sono stati adottati i criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze, istituendo all'uopo l'Albo regionale degli Enti ausiliari che operano senza



fini di lucro per la realizzazione di programmi preventivi, terapeutico-riabilitativi e di reinserimento socio-lavorativo di soggetti tossicodipendenti, ed agli artt. 3, 4 e 5 sono stati indicati i requisiti soggettivi, strutturali e funzionali per l'iscrizione al predetto Albo.

Lo Schema di Atto d'intesa Stato-Regioni del 05/08/1999 – *“Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso”* stabilisce, all'art. 2, che gli enti e le associazioni che erogano servizi relativi alle attività di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso, sia a valenza sociosanitaria che socioassistenziale, *“devono essere autorizzati al funzionamento per i settori di rispettiva appartenenza”* e che *“l'autorizzazione determina l'iscrizione dei nominati servizi nell'apposito albo delle regioni e delle province autonome sul cui territorio operano le strutture e i servizi afferenti all'ente o associazione.”*

Il medesimo art. 2 dispone altresì che *“le regioni stabiliscono i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Albo del proprio territorio, sulla base degli standard definiti in sede nazionale dal presente provvedimento e delle ulteriori disposizioni relative alle attività di cui all'art. 1.”*

Il Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 *“Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”*, alla Sezione D.04 *“Strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per i tossicodipendenti”* stabilisce che *“I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi dei presidi riabilitativi e educativo-assistenziali per tossicodipendenti sono definiti dall'Atto d'intesa Stato-Regioni del 9 febbraio 1993, in riferimento al modello di cui al Piano sanitario nazionale approvato con D.P.R. 1° marzo 1994, recepito dalla L.R. 9.9.1996 n. 22, così come integrato e modificato dall'otto d'intesa Stato-Regioni del 5.8.1999, per le parti compatibili con la legge regionale 6.9.1999 n. 27 e successive modificazioni.”*

Successivamente, l'art. 6, co. 1 della L.R. n. 4 del 25/02/2010 ha disposto che *“(…) le strutture (…) iscritte nell'albo degli enti ausiliari di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 22 (Criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze), già in esercizio, passano presentare richiesta di accreditamento istituzionale a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di approvazione dei requisiti strutturali, funzionali e tecnologici di accreditamento dei servizi per le dipendenze patologiche, in attuazione dell'intesa Stato - Regioni 5 agosto 1999.”*

Non essendo ancora stato adottato il suddetto regolamento regionale relativo ai requisiti strutturali, funzionali e tecnologici dei servizi per le dipendenze patologiche, allo stato i requisiti sono quelli previsti dalla L.R. n. 22/1996 per l'iscrizione all'Albo regionale degli Enti ausiliari.

Il Centro Operativo “Airone” sito a Palagianò (TA) in Via Azalee – Loc. contrada Conca d'oro, gestito dall'Associazione Airone Onlus di Taranto, è autorizzato con D.P.G.R. n. 1141 del 27/07/1998 allo svolgimento di attività in forma residenziale di riabilitazione e reinserimento sociale di tossicodipendenti, nell'area pedagogico-riabilitativa, per n. 36 utenti di sesso maschile, 6 posti dei quali riservati a soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e 3 destinati a minori, ed iscritto all'Albo regionale degli Enti Ausiliari ai sensi della L.R. n. 22/1996.

Con nota prot. n. 427 del 23/05/2008 il rappresentante legale dell'Associazione Airone Onlus di Taranto ha chiesto al Servizio PGS, con riferimento, tra gli altri, al Centro Operativo “Conca d'oro” (rectius, “Airone”, come risulta dal DPGR n. 1141/1998) sito a Palagianò (TA) in Via Azalee – Loc. contrada Conca d'oro, *“la conversione delle attività dall'area pedagogico-riabilitativa, in forma residenziale, all'area terapeutico-riabilitativa.”*



Il Servizio PGS, con nota prot. n. 24/5002/Coord del 10/11/2009, ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione ed al Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL TA di effettuare presso le strutture per le quali l'Associazione Airone Onlus aveva richiesto la conversione delle attività, tra le quali il Centro Operativo "Airone" di Palagiano, gli opportuni sopralluoghi ed accertamenti finalizzati a verificare *"quali sono le modifiche strutturali e funzionali, eventualmente intervenute, che giustificano e sostengano tali richieste e di fornire articolata relazione che evidenzi l'opportunità assistenziale di tali conversioni ed il numero di posti che saranno riservati presso tali sedi ai soggetti tossicodipendenti agli arresti domiciliari. (...) Il Dipartimento di Prevenzione dovrà avviare le procedure idonee a verificare se le strutture sono anche in possesso dei requisiti di cui al R.R. n. 3/2005 per la tipologia di Comunità terapeutica per la quale è stata richiesta la conversione."*

In riscontro agli accertamenti richiesti dal Servizio PGS con la suddetta nota prot. n. 24/5002/Coord del 10/11/2009, con nota prot. n. 2133 del 23/05/2013 il Dipartimento di Prevenzione ed il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA, in riferimento al Centro Operativo "Airone" di Palagiano hanno espresso il seguente parere: *"La struttura possiede i requisiti strutturali per l'esercizio della attività in forma residenziale di riabilitazione e reinserimento sociale di tossicodipendenti nell'area terapeutico-riabilitativa. Ricettività massima: benché già iscritta all'Albo Regionale degli enti Ausiliari con provvedimento D.P.G. n. 353 (rectius, D.P.G.R. n. 1141 del 27/07/1998) e con ricettività di n. 36 posti letto, 6 (sei) dei quali riservati a soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e 3 (tre) destinato a minori, la struttura risulta idonea per una ricettività massima di 23 unità di cui 3 riservate ai minori. (...)"*

Atteso che con la citata nota prot. n. 2133 del 23/05/2013 i predetti Dipartimenti avevano dichiarato, per il Centro Operativo in oggetto, solo il possesso dei requisiti strutturali, il Servizio APS, con nota prot. n. A00-081/4267/APS del 22/11/2013, ha chiesto al Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'ASL TA di notare circa il possesso o meno dei requisiti organizzativi per l'esercizio dell'attività in forma residenziale di riabilitazione e reinserimento sociale di tossicodipendenti *"nell'area terapeutico-riabilitativa"*.

Inoltre il Servizio APS, con la medesima nota:

- ha chiesto al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche, come già richiesto ai Responsabili del Dipartimento di Prevenzione e del Dipartimento Dipendenze Patologiche con la citata nota prot. n. 24/5002/Coord del 10/11/2009, di relazionare circa l'opportunità assistenziale della conversione richiesta dall'Associazione Airone Onlus;
- ha invitato l'Associazione "Airone" Onlus, per ognuno dei Centri Operativi per i quali la stessa aveva chiesto la conversione delle attività, a presentare al Comune in cui è ubicata ciascuna struttura istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, mediante modello di domanda (AutReal7) previsto dalla D.G.R. n. 2095 del 29/12/2004 (B.U.R.P. n. 7 suppl. del 14/1/2005), ed ha specificato che *"Il Comune potrà rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione previa richiesta a questo Servizio della verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ed acquisizione dell'eventuale parere positivo in merito."*

Con nota prot. n. 18079 del 02/12/2013 il Comune di Palagiano ha trasmesso al Servizio APS, *"ai fini della verifica da parte di codesto ufficio della compatibilità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i."*, copia della *"richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di struttura già esistente destinato alla erogazione di prestazioni sanitarie e*



socio-sanitarie, presentata in data 28.11.2013 dall'Associazione Airone Onlus", con la quale la predetta Associazione ha richiesto, per la "sede operativa "Airone", "ubicata nel Comune di Palagiano alla Via Azalee – Loc. Conca d'oro", "Con datazione di n° 23 posti letto", la trasformazione per "Modifica della tipologia" nella disciplina "terapeutico – riabilitativa residenziale".

In riscontro alla citata nota del Servizio APS prot. n. A00-081/4267/APS del 22/11/2013, il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA, con nota prot. n. 91322 del 04/12/2013, ha comunicato che:

"le sottaelencate sedi dell'Associazione Airone Onlus di Taranto posseggono i requisiti funzionali ed organizzativi ai sensi dell'art. 5 del Provv. 5 agosto 1999 (...) e della L.R. 22/96 e sue modifiche ed integrazioni, tali da poter essere inseriti nell'area "Terapeutico riabilitativa". (...)

Centro Operativo "Airone" – contrada Conca d'oro Palagiano (Ta); (...)

Si precisa pertanto che, per mero errore materiale, nella nostra nota protocollo n. 2133 del 23/5/2013, è stata omessa il termine "funzionali organizzativi", e che, in fine, l'opportunità assistenziale delle "conversioni" ci permette di offrire trattamenti terapeutici, nel proprio ambito del territorio, evitando un ulteriore "costo di esercizio" per invio di soggetti in altra territorio nazionale od estera, con costi decisamente maggiori.

Confermiamo altresì, i posti riservati e idonei presso tali sedi ad ospitare soggetti tossicodipendenti agli arresti domiciliari. (...)"

Inoltre, con nota prot. n. 1026 del 12/12/2013 l'Associazione Airone Onlus di Taranto ha comunicato al Servizio APS, con riferimento alla nota prot. n. A00-081/4267/APS del 22/11/2013, "di aver provveduto all'invio di quanto richiesto per i centri operativi (...) "Airone" sito in Loc. Conca D'oro - Palagiano (TA) (...) ai relativi centri di appartenenza, i quali hanno inoltrato l'istanza di autorizzazione per la trasformazione mediante l'allegato modello di domanda".

Successivamente, il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), pubblicato in GU Serie Generale n. 144 del 24-6-2014, ha disposto all'art. 27 (Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria), comma 2, l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 8-ter, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

Il comma 3 dell'art 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992 prevede che per "la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni (...), la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuato in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture".

Con l'abrogazione del suddetto comma 3, espressamente richiamato nella normativa Regionale sopra citata (art. 7 L.R. n. 8/2004), in fase di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie i Comuni non avrebbero più dovuto richiedere la verifica regionale di compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale.



Pertanto, alla luce del nuovo assetto normativo, il Servizio APS, con nota prot. n. AOO-081/2444/APS1 del 10/07/2014, comunicava al Comune di Palagiano, oltre che al Legale Rappresentante dell'Associazione Airone Onlus di Taranto, che l'Amministrazione Comunale, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a), punto 3.2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., avrebbe potuto rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione del Centro Operativo "Airone" di Palagiano, per il quale la predetta Associazione aveva chiesto la conversione delle attività dall'area pedagogico-riabilitativa, in forma residenziale, all'area terapeutico-riabilitativa, senza preventiva acquisizione del parere di compatibilità regionale.

Successivamente, la Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 (GU n. 190 del 18-8-2014. Suppl. Ordinaria n. 70), di conversione del succitato D.L. n. 90/2014, ha previsto la soppressione del comma 2 dell'art. 27, il quale, a sua volta, prevedeva l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 8-ter del O. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

Pertanto il Servizio APS, con Circolare Regionale prot. n. AOO_081/3197/APS1 del 23/09/2014, comunicava, tra gli altri, al Presidente dell'ANCI PUGLIA ed ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. regionali, che tale soppressione avrebbe comportato, conseguentemente, la riviviscenza del comma 3, art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e quindi la reintroduzione della verifica di compatibilità, quale presupposto legale al fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'art. 7 della L.R. n. 8/2004, a far data dal giorno 18/08/2014, e, per quanto riguarda le autorizzazioni comunali alla realizzazione rilasciate senza previa verifica regionale di compatibilità anteriormente a quest'ultima data e nella vigenza del soppresso art. 27, comma 2 del D.L. n. 90/2014, che "(...) la soppressione, ossia la mancata conversione, della disposizione di cui al comma 2 succitata, determina l'inefficacia della medesima sin dalla sua origine (ex tunc), come se non fosse mai esistita" conseguendone, quindi, "l'illegittimità sopravvenuta dell'atto amministrativo emanato durante il suo temporaneo vigore (...)".

Posto quanto sopra, con nota prot. n. AOO_081/3318/APS1 del 03/10/2014, ad integrazione e parziale rettifica della sopra citata nota prot. n. AOO_081/2444/APS1 del 10/07/2014, il Servizio APS ha comunicato al Comune di Palagiano ed al Legale Rappresentante dell'Associazione Airone Onlus, con riferimento al Centro Operativo in oggetto, che avrebbe provveduto a trasmettere il parere di compatibilità, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

Con nota prot. n. 14590 del 22/10/2014, pervenuta al Servizio APS in data 28/10/2014, il Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Palagiano ha trasmesso la Determina n. 241 del 13/10/2014, Prot. AA.GG. n. 968 del 17/10/2014, con la quale:

- preso atto, tra l'altro, "che il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (...) ha disposto l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 8-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni" e che "a seguito di tale abrogazione, il Comune non dovrà più richiedere, in fase di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, la verifica regionale di compatibilità";
- vista, tra l'altro, "la nota della Regione - prot. n. AOO-081 DEL 10/7/2014 (...), con la quale viene comunicata che, alla luce del nuovo assetto normativo, l'Amministrazione Comunale di Palagiano (...) può rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione del Centro Operativo (...) senza preventiva acquisizione da parte del Servizio accreditamento regionale del parere di compatibilità";

ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a), punto 3.2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. "l'Associazione "Airone" Onlus, sita in Loc. Canca d'oro in Agro di Palagiano (TA)" è stata autorizzata "alla realizzazione



dell'attività terapeutica (conversione da attività pedagogico-riabilitativa a terapeutico-riabilitativa)".

Per tutto quanto innanzi esposto, considerato:

- che la predetta autorizzazione alla realizzazione, rilasciata con Determina n. 241 del 13/10/2014, è stata, in ogni caso, rilasciata successivamente all'entrata in vigore (18/08/2014) della Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, con la quale è stata reintrodotta la verifica di compatibilità quale presupposto legale al fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'art. 7 della L.R. n. 8/2004;
- che il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA, con nota prot. n. 91322 del 04/12/2013, ha comunicato che *"l'opportunità assistenziale delle "conversioni" ci permette di offrire trattamenti terapeutici, nel propria ombita del territorio, evitando un ulteriore "costa di esercizio" per invia di saggetti in altra territorio nozionale ad estera, con costi decisamente maggiori."*;

questo Servizio, con Determinazione Dirigenziale n. 173 dell'01/12/2014, ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., parere favorevole al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Palagiano (TA) in relazione all'istanza dell'Associazione "Airone" Onlus di Taranto di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione delle attività di riabilitazione per tossicodipendenti del Centro Operativo "Airone" di Palagiano, dall'area pedagogico-riabilitativa residenziale all'area terapeutico-riabilitativa residenziale, con la precisazione che l'esercizio della predetta attività nell'area terapeutico-riabilitativa è subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.R. n. 8 del 28/5/2004 s.m.i..

Posto quanto sopra, e atteso che il Dipartimento di Prevenzione ed il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA, con le precitate rispettive note prott. nn. 2133 del 23/05/2013 e n. 91322 del 04/12/2013, avevano già confermato il possesso dei requisiti strutturali, funzionali organizzativi della struttura, con nota prot. n. A00-151/13163 del 02/12/2014 il Servizio PAOSA, ha comunicato al Sindaco e al Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Palagiano *"che la scrivente Servizio potrà rilasciare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività del Centro Operativa di Palagiano, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., sala quando cadesta Comune procederò alla rettifica della Determina n. 241/2014, a al sua annullamento in autotutela ed all'adozione di un nuovo provvedimento autorizzativo, in conformità a quanto previsto dall'art. 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992 e dall'art. 7 della L.R. n. 8/2004."*

Con nota prot. n. 2485 del 23/02/2015 il Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Palagiano ha trasmesso a questo Servizio copia della Determinazione n. 22 del 13/02/2015 con cui:

- ha proceduto *"(...) all'annullamento in autotutela della determina S.S. n. 241/2014 ed all'adozione di un nuovo provvedimento autorizzativo, in conformità a quanto previsto dall'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e dall'art. 7 dello L.R. n. 8/2004; (...)";*
- ha espresso, *"ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L.R. n. 8 del 28 maggio 2004 parere favorevole di autorizzazione in favore dell'associazione "Airone" Onlus, sita in Loc. Conca D'oro in Agro di Palagiano (TA) per la realizzazione dell'attività terapeutica (conversione da attività pedagogico-riabilitativa a terapeutico-riabilitativa), fermo restando che la predetta attività è subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte del Servizio della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8 del 22.05.2004; (...)".*



In riscontro alla nota prot. n. AOO_151/12738 del 24/02/2015, con cui il Servizio PAOSA, *"can riferimento all'art. 11, comma 1, lett. f) ed all'art. 13, comma 1 della L.R. n. 8/2004, i quali prevedono, rispettivamente, che l'autorizzazione deve indicare il nome e i titoli accademici del responsabile sanitario e che ogni struttura sanitaria deve avere un responsabile sanitario"*, ha chiesto al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'ASL TA di specificare, tra gli altri, il nominativo del Responsabile Sanitario del Centro Operativo "Airone" di Palagiano, in pari data il Legale Rappresentante dell'Associazione Airone ha dichiarato che il responsabile della sede operativa sita in Loc. Conca d'oro in agro di Palagiano è la Dott.ssa Gemma Muredda, nata a Sedilo (OR) il 04/04/80, laureata in Psicologia e specialista in psicoterapia psicoanalitica.

Inoltre, considerato che:

- con la citata nota prot. n. 2133 del 23/05/2013 il Dipartimento di Prevenzione ed il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA, in riferimento al Centro Operativo "Airone" di Palagiano, non hanno indicato una riserva di posti in favore di soggetti tossicodipendenti agli arresti domiciliari;
- con la citata nota prot. n. 91322 del 04/12/2013 il Dipartimento Dipendenze Patologiche ha invece confermato per i Centri Operativi ivi indicati, tra cui il Centro Operativo "Airone" di Palagiano, *"posti riservati e idonei"* ad ospitare soggetti tossicodipendenti agli arresti domiciliari, senza peraltro precisarne il numero;

questo Servizio, con nota prot. n. AOO_151/14869 del 23/04/2015, ha chiesto al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ed al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA *"di fornire allo scrivente Servizio, con cortese urgenza, chiarimenti in merito, precisando, per il Centro Operativo "Airone" di Palagiano, quale sia il numero di posti riservati e idonei ad ospitare soggetti tossicodipendenti agli arresti domiciliari."*

Con nota prot. n. 60401 del 30/04/2015 i predetti Dipartimenti hanno comunicato che *"il Centro Operativo AIRONE di Palagiano – località Contrada Conca d'Oro, possiede i requisiti strutturali, funzionali ed organizzativi per l'esercizio dell'attività in forma residenziale di riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti nell'area terapeutico-riabilitativa, per una ricettività massima di 23 unità di cui 3 riservate ai minori e 6 riservate a soggetti sottoposti agli arresti domiciliari."*

Per tutto quanto sopra riportato si propone, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di rilasciare all'Associazione Airone Onlus di Taranto, il cui Legale Rappresentante è il Dott. Gaetano Borsci, l'autorizzazione all'esercizio per trasformazione delle attività di riabilitazione per tossicodipendenti, dall'area pedagogico-riabilitativa residenziale all'area terapeutico-riabilitativa residenziale, con una ricettività massima di 23 unità di cui 3 riservate ai minori e 6 riservate a soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, del Centro Operativo "Airone" sito in Palagiano alla Via Azalee – Contrada Conca d'oro, il cui Responsabile, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 22/1996, è la Dott.ssa Gemma Muredda, nata a Sedilo (OR) il 04/04/80, laureata in Psicologia e specialista in psicoterapia psicoanalitica.



**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

(Mauro Nicastro)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

D E T E R M I N A

- ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di rilasciare all'Associazione Airone Onlus di Taranto, il cui Legale Rappresentante è il Dott. Gaetano Borsci, l'autorizzazione all'esercizio per trasformazione delle attività di riabilitazione per tossicodipendenti, dall'area pedagogico-riabilitativa residenziale all'area terapeutico-riabilitativa residenziale, con una ricettività massima di 23 unità di cui 3 riservate ai minori



e 6 riservate a soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, del Centro Operativo "Airone" sito in Palagiano alla Via Azalee - Contrada Conca d'oro, il cui Responsabile, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 22/1996, è la Dott.ssa Gemma Muredda, nata a Sedilo (OR) il 04/04/80, laureata in Psicologia e specialista in psicoterapia psicoanalitica;

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione ai fini della modifica dell'iscrizione della predetta struttura nell'Albo definitivo degli Enti Ausiliari ai sensi della L.R. n. 22 del 09/09/1996;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante dell'Associazione Airone Onlus, con sede legale in Via Basento n. 3, Taranto;
 - al Direttore Generale della ASL TA;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA;
 - al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA;
 - al Sindaco del Comune di Palagiano;
 - al Dirigente del Servizio P.A.T.P..

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditemento/all'Albo Telematico *(ove disponibile)*;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia *(ove disponibile l'olbo telematico)*;
- e) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio
(Giovanni Campobasso)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

La P.O. Accreditementi Silvia Massari

Il Dirigente Ufficio Accreditementi Mauro Nicastro



**REGIONE
PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E
ACCREDITAMENTO**

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-comma 3- del D.P.G.R. n. 161 del 22/2/2008, viene pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento dal 10-06-2015 al _____

Il Responsabile

Regione Puglia

Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e
Specialistica e Accreditamento

Il presente atto originale, composto da n° due
facciate, compresi gli allegati, è depositato presso il
Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e
Specialistica e Accreditamento, Via Gentile n. 52.

Bari, 10-06-2015

Il Responsabile